

II. IL GUSTO DELLESEGESI

1. «Le fonti di cognizione della sua materia il giusromanista deve ‘leggerle’, cioè esaminarle e interpretarle, per lo meno tre volte. Una prima volta, per capire se sono davvero attinenti alla ricerca che si propone di fare. Una seconda volta, per coglierne più da vicino l'esatto significato. Una terza (quarta, quinta, ennesima) volta, per sottoporle ad ‘esegesi critica’, cioè ad una interpretazione approfondita, che miri ad escludere gli elementi o i significati falsi, posticci, non essenziali di ciascuna fonte, mettendo invece in rilievo il suo vero, o almeno il suo più o meno probabile valore indicativo (stavo per dire semantico). L'esegesi critica ... è l'operazione di tutte la più difficile, per non aggiungere la più faticosa. Ed è perciò che certi giusromanisti (o sedicenti tali) spesso la sottovalutano, o addirittura (gli intelligenti che sono) deridono o vilipendono la memoria di quegli studiosi della stagione ‘interpolazionistica’ che ne sono stati i primi e perciò appunto, spiegabilmente, i meno cauti e controllati cultori».

Queste, press'a poco, le parole che introducevano il paragrafo sull'esegesi critica delle fonti (pp. 65 s.) nel mio manuale dal titolo *Giusromanistica elementare* (Napoli, 1989). Parole che, stando ai calendari, hanno non più che dieci o dodici anni di età, ma che, stando alla sconsiderata riforma delle Università attuata in Italia tra il 1996 e il 2000, sembrano scritte un secolo fa e sono ormai tali che non vale più nemmeno la pena di farci caso. In un ambiente universitario in cui il diritto romano è ridotto a cenni informativi, propinati con riferimento a sempre più smilzi manuali, l'esegesi delle fonti giuridiche romane non ha senso, tanto più che l'ignoranza delle lingue in cui esse fonti sono state redatte è già dal 1969 autorizzata a termini di legge.

Fortuna (o sfortuna?) che, almeno tra i docenti, vi sono le eccezioni: alcune rappresentate da studiosi genuini, anche giovani o giovanissimi, miracolosamente attratti ancor oggi dal fascino della materia; altre costituite da vecchi «garibaldini» duri a morire, più o meno come lo erano ai tempi della mia gioventù i valorosi che avevano partecipato all'impresa dei Mille. Divenuto vecchio garibaldino a mia volta, confesso che l'esegesi, anche quando non ne ho personalmente bisogno per le mie residue ricerche, «mi gusta» in quanto tale. E quando, nelle mie letture, mi imbatto nella perquisizione di un testo groviglioso operata da altri studiosi, lascio tutto da parte e mi comporto alla guisa di certi insaziabili innamorati della montagna. Seguo ansiosamente la scalata e non di rado, senza neppure calzare le scarpe da roccia e rivestire il maglione rosso e quant'altro, mi unisco idealmente agli scalatori, sforzandomi (oppure illudendomi) di dargli una mano. Sia chiaro che se essi si incrodano la colpa non è mia.

Ecco, dunque, accennata qui di seguito in tratti rapidissimi, una mia arrampicata esegetico-critica provocata da recenti letture.

2. Lab. 4 post. a lav. epit. D. 19.1.50: *Bona fides non patitur, ut, cum emptor alicuius legis beneficio pecuniam rei venditae debere desisset antequam res ei tradatur, venditor tradere compellatur* (err.: *compelletur*) *et re sua carere* (err.: *careret*). *possessione autem tradita futurum est, ut rem venditor aequae amitteret, utpote cum petenti eam rem* (ins.: *exceptionem rei venditae et traditae obiciat, ut perinde habeatur ac si*) *petitor ei neque vendidisset neque tradidisset*.

Il frammento è stato qui riportato nella stesura della *Florentina* emendata peraltro, sulle tracce sostanzialmente credibili della *Vulgata*, in tre punti, e cioè nei due evidenti errori di scrittura *compelletur* (per *compellatur*) e *careret* (per *carere*) nonché nella presumibile lacuna redazionale (tra *rem* e *petitor*) del secondo periodo. Tuttavia non è per ciò che esso diventa limpido. I dubbi interpretativi e i sospetti di interpolazione cui ha dato luogo non si contano, o quasi. Se esistesse per le «*leges damnatae*» dei *Digesta* anche un elenco dei «nemici pubblici», come si faceva per i gangsters in America nei «roaring twenties», nei ruggenti anni venti, è molto probabile che il nostro frammento si accaparrerebbe uno dei primissimi posti e che tra noi del mestiere lo chiameremmo, per intenderci, il testo Dillinger o addirittura il testo Al Capone.

Da ultimo ha esaminato il testo maledetto Filippo Gallo: prima, nel suo bel corso di lezioni su *Synallagma e conventio nel contratto* (1992, pp. 215 ss.); poi, replicando al Talamanca, nell'articolo intitolato *A proposito di «aeque» in D. 19.1.50: un giudizio con comparazione sottesa* (in *SDHI*. 66 [2000] 1 ss.). Ma il «campo base» di ogni ulteriore ricerca non può essere costituito da altro, oggi come oggi, che dall'ottimo saggio, perfettamente informato, dedicato da Mario Talamanca a *Lex ed interpretatio in Lab. 4 post. a lav. epit. D. 19.1.50* (in *On. Gallo* 2 [1997] 353 ss.): saggio in cui si critica il primo scritto del Gallo e cui appunto il Gallo reagisce nel suo articolo.

3. Tralascio deliberatamente di chiedermi a che titolo (se di *responsum* o di *quaestio*) e in relazione a quale legge (se pubblicata, se progettata, se solamente ipotizzata) si sia espresso Labeone. È sufficiente precisare che tutto induce a supporre il riferimento del caso alla vendita di una *res Mancipi*, per esempio di un fondo, e che secondo il Gallo (nel corso citato, particolarmente a p. 215 nt. 144) Labeone avrebbe fatto all'incirca queste due affermazioni: *a*) la *bona fides* non tollera che, essendo intervenuta una qualche legge di favore ad esentare il compratore dal debito di pagare il prezzo della cosa vendutagli prima che la cosa stessa gli venga consegnata, il venditore sia tenuto a compiere la consegna ed a restar privo della cosa sua; *b*) ove invece il possesso della cosa sia stato già trasferito al compratore, il venditore perderebbe la cosa stessa equamente (cioè per esigenza di *aequitas*) in quanto il compratore può opporre, a chiunque gliela chieda in giudizio, l'*exceptio rei venditae et traditae* e quindi il venditore-attore verrebbe a trovarsi nella stessa condizione di chi quella cosa non gliela avesse né venduta né consegnata.

La prima affermazione può qualificarsi inappuntabile o non (non parliamo delle discussioni in proposito), ma non è lecito dubitare che Labeone l'abbia fatta. Visto che un provvedimento di carattere eccezionale (di così detto *ius singulare*) ha esentato i compratori di un certo tipo di *res* dall'obbligazione di pagarne il prezzo e visto che nella specie in esame il consenso contrattuale vi è stato, ma non vi è stata ancora la *traditio* della *res*, la *bona fides* cui la compravendita è informata esclude che la *traditio* della *res* debba essere operata dal venditore. Forse l'invocazione della *bona fides* è un po' stiracchiata, ma al fondo del pensiero di Labeone vi è un'attendibile ragione: l'*emptio venditio* è un contratto sinallagmatico, l'obbligazione, del compratore relativa al *pretium* è stata annullata per fatto del principe, e allora il *venditor* non è più obbligato alla *traditio* della *merx*. Lo sforzo (dico: lo sforzo) del giurista di ridurre al massimo gli effetti di un provvedimento di smaccato favore per i debitori (nella specie, per i compratori) morosi è abbastanza visibile.

Veniamo ora alla seconda affermazione. In essa l'infortunio della lacuna finale (tra *rem* e *petitor*) si spiega piuttosto facilmente e, come abbiamo visto, si ripara in modo plausibile ricorrendo ai manoscritti della *Vulgata*. Ma, a prescindere da tutto il resto, come si spiega l'«*aeque*»? L'Arangio-Ruiz (in *La compravendita in diritto romano* [1954] 166) lo interpreta, come i più fanno, nel senso di «egualmente» e lo qualifica pertanto di «assurdo». Il Talamanca, condividendo questa interpretazione e questo giudizio, si adegua al Mommsen, che suppone la caduta di un «*et pecuniam*», e propone di leggere: *futurum est, ut rem et pecuniam venditor aequae amitteret*. Il Gallo, che aveva inteso nelle pagine citate del corso «*aeque*» nel senso di «equamente» (o «correttamente»), nell'articolo successivo, rispondendo alle critiche mossegli dal Talamanca, anzi tutto si diffonde (forse superfluamente) nel precisare, vocabolari alla mano, che l'uso di «*aeque*» nel significato di rispondenza all'*aequitas* è tutt'altro che estraneo al linguaggio di Labeone; dopo di che conclude (pp. 18 s.) che «con *aeque*, premesso ad *amitteret*, Labeone intese evidenziare che, nell'ipotesi, la perdita della cosa da parte del venditore, oltre ad essere rispondente al diritto in vigore, così come spiegato nella frase retta da *utpote*, lo era anche all'*aequum*».

Ora qui bisogna intendersi bene. Se l'ipotesi presa in considerazione nel secondo periodo è quella di un *legis beneficium* erogato al compratore dopo la *traditio rei* fattagli dal venditore, è evidente («*dura lex sed lex*») che il venditore non possa più riottenere la *res*, sorprende però che Labeone avalli come equa questa statuizione: il Gallo del 2000 (spec. p. 19 e nt. 39), direi, è un po' troppo temerario nel tentativo di spiegarla (sempre che mi sia riuscito di capire la sua spiegazione). Se invece, come a me pare e come mi sembra paresse al Gallo del 1992, l'ipotesi presa in considerazione nel secondo periodo è quella di un *legis beneficium* concesso al compratore in vista dell'avvenuto *consensus in idem placitum*, ma non con esplicita imposizione della *traditio rei* da effettuare, ebbene può anche non sorprendere che si reputi conforme ad equità il rifiuto del compratore di restituire la *merx* al venditore. In questo caso il *venditor* che, pur essendo intervenuta la legge autorizzante l'*emptor* a non pagare il *pretium*, ha consegnato la *res* al compratore dica a se stesso, come il Georges Dandin di Molière: «l'hai voluto tu».

4. Tirando le somme, non soltanto il primo, ma anche il secondo periodo del frammento 50 sembra inattaccabile. Visto che l'«*aeque*» può essere tradotto con «equamente», non vi è necessità di intenderlo nel senso di «egualmente» e di integrare il testo come ha suggerito il Mommsen e come pensa con quest'ultimo il Talamanca. Senonché una difficoltà da superare ancora resta. Come mai nel primo periodo si invoca a sostegno del venditore la *bona fides*, mentre nel secondo periodo si invoca a sostegno del compratore l'*aequitas*? Labeone non avrebbe fatto meglio a chiamare in causa l'*aequitas* in entrambi i periodi (tanto più che, come si è detto poco fa, il ricorso alla *bona fides* del primo periodo è piuttosto stiracchiato)?

Sì, tutto questo è vero. Ed è vero anche che il primo periodo induce anche al dubbio che un probabile riferimento originario di Labeone ad una legge specifica sia stato trasformato da una mano successiva, quando quella legge specifica era stata abrogata o si era ridotta ad un lontano ricordo, nella menzione generalizzante di un'«*aliqua lex*». Il Talamanca (pp. 367 s. e ntt. 124, 126), alla cui estrema diligenza quest'ultimo dubbio naturalmente non è sfuggito, afferma che «è difficile pensare, al proposito, ad un intervento diverso da quello dei compilatori» e suppone che essi ab-

biano operato la generalizzazione ed abbiano inserito il frammento nei *Digesta* perché «colpiti dall'*hêthos*, o se si vuole dal *páthos*, dell'affermazione labeoniana (*bona fides non patitur*)». Congettura rispettabile, ma che non tiene sufficientemente conto, almeno secondo me, del fatto che ci troviamo di fronte ad un testo non edito personalmente da Labeone, ma facente parte del copioso lascito di responsi, di note, di appunti, insomma di materiali prevalentemente non licenziati ai fini della pubblicazione, pervenuti nelle mani di Giavoleno Prisco e da questi «epitomati», cioè trascelti, riassunti, rabberciati, integrati, annotati (e talvolta criticati) ai fini di un'edizione pubblica.

Dio mi guardi dall'impegolarmi anche in questa sede (avendolo già fatto in precedenza altrove) nella dibattutissima questione del perché, del come e del quando furono redatte, relativamente agli scritti inediti di Labeone, le due serie di libri giavoleniani pervenute ai compilatori giustiniani (quella dei *Labeonis libri posteriores a Iavoleno epitomati* e quella degli *Iavoleni libri ex posterioribus Labeonis*). Tuttavia non direi, col Talamanca (nt. 124), che l'ipotesi di un intervento di Giavoleno sarebbe «non facile da accantonare» solo ove il nostro frammento provenisse dalla «serie Giavoleno» e non dalla «serie Labeo» cui appartiene. L'intervento di Giavoleno è difficile (comunque, non impossibile) da escludere nel primo periodo, ma non anche nel secondo: il quale ha tutta l'aria di essere stato interamente steso da un personaggio che parte da un punto di vista diverso (e diciamo pure meno appassionato) di quello proprio di Labeone, cioè ha tutta l'aria di essere stato aggiunto dalla persona e dalla riflessione di Giavoleno Prisco.

5. Sicché (concludo) il primo periodo di D. 19.1.50 è attribuibile a Labeone (e può essere stato, tutt'al più, rimaneggiato e genericizzato nella menzione dell'*aliqua lex* da Giavoleno, da Triboniano o da altri interventori intermedi tra i due). Il secondo periodo (dopo che si sia provveduto a colmare un'evidente lacuna di trascrizione della *Littera Florentina*) è attribuibile a Giavoleno.

Un «cacciatore di interpolazioni» giustinianee direbbe deluso che il bottino è magro. Ma l'esegesi critica delle fonti giuridiche romane non va confusa, se seriamente intesa, con la non mai abbastanza deplorata «caccia alle interpolazioni». L'interpolazione giustiniana o pregiustiniana, ma postclassica, rappresenta per un esegeta delle fonti giuridiche romane l'*extrema ratio*, l'ipotesi limite per togliersi d'impaccio, o almeno per tentarlo. Alberto Burdese, l'indagatore pacato ed esperto cui dedico questo scritterello, è il primo a potermene dare atto. Anzi è il primo, lo so, che vi farebbe cortese richiamo.